

Codice A1605A

D.D. 14 aprile 2017, n. 161

Fase di valutazione della procedura di VAS, relativa alla Revisione del P.R.G.C. del Comune di Cellio (VC). Espressione del parere motivato, di cui all'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006.

Il Comune di Cellio (VC) ha predisposto la Revisione del P.R.G.C. e lo ha adottato nella versione definitiva con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 29.01.2014; successivamente, ha provveduto all'invio della documentazione alla Regione, ai fini dell'approvazione del Piano da parte della Giunta regionale.

Tale strumento urbanistico rientra nel campo di applicazione dell'articolo 6, comma 2, lettera a) del d.lgs. 152/2006 e, pertanto, è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

L'Autorità competente per la VAS, cui spetta il compito di esprimere il previsto parere motivato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dalla d.g.r. 9 giugno 2008, n. 12-8931, inerente primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di VAS, e dall'articolo 3 bis della l.r. 56/1977, è la Regione in quanto amministrazione preposta all'approvazione del Piano.

La Regione svolge le funzioni di Autorità competente per la VAS tramite l'Organo tecnico regionale, istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/1998, secondo quanto disposto dall'atto di indirizzo regionale citato.

Il processo di VAS è iniziato con la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale sul documento tecnico preliminare, ai fini della specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale.

A seguito dell'adozione del Piano nella versione preliminare, con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 08.08.2012, gli elaborati tecnici sono stati inviati ai soggetti competenti in materia ambientale, ai fini dell'espressione del previsto parere di competenza e sono stati pubblicati ai fini della consultazione del pubblico e del pubblico interessato.

La documentazione, adottata in via definitiva dal Comune con la citata DCC 1 del 29.01.2014, pervenuta in Regione in data 16.01.2015 per l'avvio delle procedure di valutazione ambientale e approvazione definitiva del Piano, è stata esaminata dalla struttura competente al fine di verificarne la completezza. La pratica è stata, quindi, ritenuta completa e resa procedibile per l'istruttoria a decorrere dal 18.01.2017.

Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria tecnica, finalizzata all'espressione del parere motivato in merito alla sostenibilità ambientale della Revisione al P.R.G.C. in oggetto, è stato attivato l'Organo tecnico regionale, individuando la Direzione regionale Ambiente, governo e tutela del territorio quale struttura regionale interessata all'istruttoria, di concerto con il Settore regionale Copianificazione urbanistica area Nord-Est, responsabile dell'istruttoria urbanistica.

La Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, è stata redatta sulla base dell'analisi della documentazione pervenuta e degli approfondimenti valutativi ritenuti necessari; essa comprende i contributi delle Direzioni regionali Ambiente, Governo e Tutela del territorio, Agricoltura e Opere pubbliche, Difesa suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica.

Visti i contenuti della Revisione del P.R.G.C. in oggetto e le analisi e valutazioni ambientali a supporto dello stesso, tenuto conto del contesto ambientale e paesaggistico del territorio del Comune di Cellio e considerati gli esiti dell'istruttoria dell'Organo tecnico regionale, si ritiene debbano essere risolte le criticità ambientali evidenziate nella citata relazione istruttoria e migliorati i profili di sostenibilità ambientale del Piano medesimo, tenendo conto delle considerazioni valutative, delle osservazioni e delle indicazioni contenute nella relazione tecnica allegata.

Conseguentemente, si ritiene necessario che nella fase di revisione del Piano in oggetto, prevista dal comma 2 dell'articolo 15 del d.lgs. 152/2006, il Comune, in qualità di autorità

precedente, provveda, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, a predisporre modifiche e integrazioni finalizzate a prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti significativi che l'attuazione dello stesso Piano potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale e paesaggistico, tenendo conto degli esiti delle consultazioni e delle osservazioni e indicazioni contenute nella relazione tecnica allegata.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
- la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40,
- la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56,
- la deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2008, n. 12 – 8931,
- la deliberazione della Giunta regionale 29 febbraio 2016, n. 25 – 2977,
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23,
- gli strumenti di programmazione e pianificazione sovra-ordinati riferiti al territorio comunale oggetto di valutazione,

determina

- di esprimere, relativamente alla Revisione del P.R.G.C., interessante il Comune di Cellio (VC), in qualità di Autorità competente per la VAS, parere motivato, di cui all'art. 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, con le osservazioni e indicazioni dettagliatamente descritte nella Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di ritenere necessario che il Comune di Cellio (VC), in qualità di Autorità procedente, al fine di risolvere le criticità ambientali evidenziate dal processo di valutazione e migliorare i profili di sostenibilità ambientale della Revisione del P.R.G.C. in oggetto, provveda alle opportune revisioni dello stesso, secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. 152/2006, in collaborazione con l'Autorità competente per la VAS, tenendo conto degli esiti delle consultazioni e delle osservazioni e indicazioni contenute nella relazione tecnica allegata;
- di trasmettere al Comune di Cellio e al Settore Copianificazione urbanistica area Nord-Est copia del presente provvedimento, per il seguito di competenza;
- di disporre che nei successivi atti di adozione e approvazione del Piano in oggetto sia data menzione degli esiti del procedimento di VAS;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione dedicata del sito web della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente
(ing. Aldo LEONARDI)

Allegato

Allegato

Comune di CELLIO (VC) – Revisione del P.R.G.C.

***Procedura di Valutazione Ambientale Strategica
Fase di valutazione***

Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale finalizzata all'espressione del parere motivato di cui all'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006

1. PREMESSA

La presente relazione è l'esito del lavoro istruttorio svolto dall'Organo tecnico regionale (OTR) ai fini dell'espressione del parere motivato, di cui all'art. 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, da parte della Regione in merito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa alla Revisione del P.R.G.C. del Comune di Cellio.

La Revisione al P.R.G.C. rientra nel campo di applicazione dell'articolo 6, comma 2, lettera a) del d.lgs. 152/2006 e, pertanto, è sottoposto alla procedura di VAS, secondo le modalità operative previste dalla d.g.r. 9 giugno 2008, n. 12- 8931 (D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica di piani e programmi), recentemente modificata e integrata dalla d.g.r. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 (Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 56/1977).

L'Autorità competente per la VAS, cui spetta il compito di esprimere il proprio parere motivato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dalla citata d.g.r. 9 giugno 2008 n. 12-8931 e dall'articolo 3bis della l.r. 56/1977, è la Regione in quanto amministrazione preposta all'approvazione del Piano.

La Regione svolge le funzioni di autorità competente per la VAS tramite l'OTR, istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 40/1998, secondo quanto disposto dalla citata d.g.r. n. 12-8931 del 9 giugno 2008.

Il processo di VAS è iniziato con la fase di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale (RA) relativa alla Revisione al PRGC e a tal fine il Comune di Cellio ha predisposto e trasmesso il Documento Tecnico Preliminare (DTP), denominato "Documento Tecnico Preliminare", adottato con DCC n. 5 del 24.09.2009; la Regione Piemonte, in qualità di OTR per la VAS, si è espressa con un proprio contributo.

Il Comune di Cellio ha, in seguito, adottato il Piano nella versione preliminare con DCC n. 10 del 08.08.2012 ed il progetto definitivo con DCC n. 1 del 29.01.2014, trasmettendo la documentazione alla Regione.

La documentazione di piano, a seguito di una formale verifica da parte dell'allora competente Settore Attività di supporto al processo di delega per il governo del territorio, è stata ritenuta completa e resa procedibile per l'istruttoria in data 18.01.2017.

2. ASPETTI GENERALI E METODOLOGICI

2.1 Contenuti del Rapporto ambientale in relazione a quanto disposto dall'art. 13, comma 4 del d.lgs. 152/2006, con riferimento all'allegato VI al d.lgs. 152/2006

La documentazione pervenuta relativa all'adozione del Progetto Definitivo della Revisione al P.R.G.C. include il Rapporto ambientale (RA), che è stato strutturato tenuto conto di quanto disposto dall'art. 13, comma 4 del d.lgs. 152/2006, con particolare riferimento ai contenuti elencati nell'allegato VI alla Parte II del medesimo decreto legislativo.

Il RA (elaborato Tav. 1) è comprensivo della Sintesi non tecnica (elaborato Tav. G), del Piano di monitoraggio ambientale (elaborato Tav. H), ed è accompagnato dalla Relazione di accompagnamento al Progetto definitivo (Tav. I), finalizzata alla stesura della Dichiarazione di Sintesi da parte dell'Autorità Competente, che descrive come il processo di valutazione abbia influito sulla formazione del Piano.

2.2 Analisi di coerenza esterna

L'analisi di coerenza esterna verticale presentata nel RA valuta le interazioni tra la pianificazione sovraordinata e gli obiettivi previsti dal Piano. Al proposito, tenuto conto che la redazione del RA è datata al 2014, si evidenzia che alcuni strumenti di pianificazione sono stati nel frattempo aggiornati, in particolare il PTR (approvato con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011), il PPR (adottato con DGR n. 20-1442 del 18 maggio 2015), il PSR 2014-2020 (approvato con decisione della Commissione europea C (2017) 1430 del 23 febbraio 2017) e il Piano Regionale rifiuti urbani (approvato con DCR n. 140-14161 del 19 aprile 2016).

Sulla base dell'analisi svolta non emergono particolari situazioni di incoerenza; tuttavia è necessario evidenziare, in particolare rispetto al PTR, che la previsione di nuove aree di trasformazione urbanistica, con conseguente consumo di suolo libero, risulta in contrasto con l'obiettivo del PTR relativo alla riduzione del consumo di suolo.

Nello specifico l'articolo 31 del PTR relativo al contenimento del consumo di suolo, riconosce la valenza strategica della risorsa suolo, in quanto bene non riproducibile, per la quale si rendono necessarie politiche di tutela e salvaguardia volte al contenimento del suo consumo e individua nella compensazione ecologica una delle modalità con cui controllare il consumo di suolo. Tale articolo, tra gli indirizzi del Piano, ribadisce la necessità di una riduzione e di un miglioramento dell'occupazione di suolo attraverso politiche che favoriscano lo sviluppo interno degli insediamenti, recuperando le aree dismesse e riducendo all'indispensabile gli interventi di nuova edificazione. Il comma 9, tra le direttive, specifica che la pianificazione locale può prevedere nuovi impegni di suolo solo a fronte della dimostrazione dell'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti.

Il comma 10 definisce inoltre che, in assenza di soglie massime di consumo di suolo da definirsi per categorie di Comuni, "le previsioni di incremento di consumo di suolo ad uso insediativo consentito ai Comuni per ogni quinquennio non possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente".

Dall'esame del documento "Il monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte – edizione 2015", approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2015, n. 34-1915, che riporta i dati, suddivisi per Province e aggiornati al 2013, delle superfici relative alle diverse tipologie di consumo di suolo per ogni Comune, emerge che il Comune di Cellio ha un consumo di suolo da superficie urbanizzata (CSU) pari a 65 ettari. La soglia del 3% fissata dal comma 10 dell'articolo 31 è pari a 1,95 ettari nell'arco temporale di 5 anni ed a 3,9 ettari se calcolata sul decennio.

Per verificare l'ottemperanza ai disposti dell'art. 31 del PTR, il RA ha fatto riferimento alla superficie consumata nel suo complesso (CSC) e alla CSU. Si osserva inoltre che il calcolo del consumo di suolo generato dall'attuazione delle previsioni urbanistiche contenute nella Revisione proposta non è stato effettuato sovrapponendo le aree di nuovo impianto all'impronta urbanistica del consumo di suolo da superficie urbanizzata (reperibile al link: <http://www.geoportale.piemonte.it> ricercando la voce "consumo di suolo" (aggiornamenti 2008-2013)) e conteggiando come nuovo consumo le superfici che ricadono esternamente al perimetro dell'impronta suddetta. Per maggior completezza si sarebbe inoltre potuto estendere l'analisi anche alle previsioni vigenti, non attuate e confermate dalla Revisione proposta.

2.3 Analisi di coerenza interna

Ai fini della valutazione della congruenza delle scelte di Piano, l'analisi di coerenza interna presentata nel RA consente di valutare se le azioni di Piano siano coerenti con gli obiettivi di tutela ambientale prefissati. Tuttavia sarebbe stato opportuno relazionare le azioni di Piano con le NTA, anche a livello di misure compensative e mitigative, al fine di superare eventuali situazioni di incoerenza.

Inoltre si evidenzia che rispetto all'attuazione dell'obiettivo OR.U1, relativo allo sviluppo delle aree residenziali esistenti, di completamento e di nuovo impianto, gli effetti sulle componenti ambientali, in particolare suolo e biodiversità, avrebbero dovuto essere considerati non mitigabili in quanto gli effetti negativi su queste componenti ambientali risultano processi irreversibili per i quali è necessario definire adeguate misure compensative.

2.4 Piano di monitoraggio

L'attuale impostazione del Piano di Monitoraggio, presentato anche come fascicolo autonomo, prevede due tipologie di indicatori:

- una serie di indicatori di piano (territoriali e ambientali) in grado di monitorare l'evoluzione realizzativa del Piano stesso, all'interno peraltro delle previsioni complessive dello strumento urbanistico;
- una serie di indicatori generali: più direttamente connessi agli aspetti ambientali toccati dal Piano.

L'avvio della fase di monitoraggio avverrà a seguito dell'entrata in vigore del Piano, ma si evidenzia l'opportunità di stabilire fin d'ora la periodicità con cui sarà prodotto il rapporto di monitoraggio, così come previsto alla lettera *i* dell'Allegato VI del d.lgs. 152/2006 e di prevedere la trasmissione delle risultanze del monitoraggio per via telematica alla *Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del territorio*.

Inoltre, è opportuno prevedere, a seguito dell'individuazione di misure di mitigazione e compensazione ambientale, un indicatore specifico finalizzato a valutarne l'attuazione.

E' inoltre necessario, al fine di perseguire il controllo degli effetti ambientali significativi, approfondire il piano di monitoraggio con gli indicatori relativi alle problematiche legate al consumo di suolo, facendo riferimento alle metodologie individuate dalla Regione Piemonte nel documento "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte" pubblicato all'indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/pianifica/documentazione.htm>.

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE URBANIZZATA	
CSU = (Su/Str)x100	Su = Superficie urbanizzata (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie urbanizzata dato dal rapporto tra la superficie urbanizzata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata dalla superficie urbanizzata all'interno di un dato territorio

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE INFRASTRUTTURATA	
CSI = (Si/Str)x100	Si = Superficie infrastrutturata (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie infrastrutturata dato dal rapporto tra la superficie infrastrutturata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata da parte delle infrastrutture all'interno di un dato territorio

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO AD ELEVATA POTENZIALITÀ PRODUTTIVA (CSP)¹	
CSP = (Sp/Str)x100	<i>Sp = Superficie di suolo appartenente alle classi di capacità d'uso I, II e III consumata dall'espansione della superficie consumata complessiva (ha)</i> Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Rapporto tra la superficie di suolo (ha) appartenente alle classi di capacità d'uso I, II e III consumata dall'espansione della superficie consumata complessiva e la superficie territoriale di riferimento; moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare, all'interno di un dato territorio, l'area consumata da parte dell'espansione della superficie consumata complessiva a scapito di suoli ad elevata potenzialità produttiva Tale indice può essere applicato distintamente per le classi di capacità d'uso I, II o III (ottenendo gli indici CSP I , CSP II e CSP III) oppure sommando i valori di consumo delle tre classi ottenendo delle aggregazioni (CSPa = CSP I + CSP II) o un valore complessivo (CSPc = CSP I + CSP II + CSP III)

¹ Da utilizzare qualora vengano consumate porzioni di suolo di I, II o III classe.

INDICE DI DISPERSIONE DELL'URBANIZZATO	
Dsp [(Sud+Sur)/Su]*100	= Sud = Superficie urbanizzata discontinua ² (m ²) Sur = Superficie urbanizzata rada ³ (m ²) Su = superficie urbanizzata totale (m ²)
Descrizione	Rapporto tra la Superficie urbanizzata discontinua sommata alla Superficie urbanizzata rada e la superficie urbanizzata totale nella superficie territoriale di riferimento
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare la dispersione dell'urbanizzato relativamente alla densità dell'urbanizzato

INDICE DI FRAMMENTAZIONE DA INFRASTRUTTURAZIONE (IFI)	
IFI = Li/Str	Li = Lunghezza dell'infrastruttura (decurtata dei tratti in tunnel e di viadotto) (m) Str = Superficie territoriale di riferimento (m ²)
Descrizione	-
Unità di misura	m/m ²
Commento	Consente di valutare la frammentazione derivante dall'infrastrutturazione; maggiore è il valore dell'indice maggiore è la frammentazione

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO REVERSIBILE (CSR)	
CSR = (Scr/Str)x100	Scr = Superficie consumata in modo reversibile (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie consumata in modo reversibile (somma delle superfici di cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici etc.) dato dal rapporto tra la superficie consumata in modo reversibile e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare la l'area consumata in modo reversibile (cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici etc.) all'interno di un dato territorio

A livello generale, si evidenzia che per quanto riguarda le modifiche nell'uso del suolo, è necessario riferire tali indicatori ad una periodicità annuale in modo da definire il livello di attuazione delle previsioni urbanistiche adottate dall'Amministrazione e, contestualmente,

² Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è compresa tra il 50% e il 30%. È riferita ad aree edificate dove la presenza di spazi vuoti o verdi è predominante e significativa.

³ Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è inferiore al 30%. È riferita ad aree scarsamente edificate dove la presenza di spazi vuoti/verdi è predominante; gli edifici isolati e sparsi sul territorio sono contornati da attività agricole o da aree naturali.

valutarne l'efficacia al fine di definire eventuali azioni correttive qualora non venissero raggiunti gli obiettivi prefissati dal Piano.

2.5 Valutazione delle alternative

Il RA, per quanto riguarda le alternative, si limita a proporre la Revisione al Piano come unica alternativa al PRG vigente, analizzando esclusivamente l'opzione zero ovvero il mantenimento della situazione attuale. Tale impostazione non consente di valutare il processo che ha portato all'attuale progetto di pianificazione urbanistica, con particolare riferimento alle opzioni scartate e per le quali sarebbe stato necessario fornire adeguata motivazione.

3. ANALISI DELLE AZIONI DI PIANO E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI

Si riportano, di seguito, alcune considerazioni sulle diverse componenti ambientali che necessitano di maggiore approfondimento, in particolare rispetto agli effetti conseguenti all'attuazione delle previsioni di Piano ed alle relative misure di mitigazione e compensazione ambientale individuate.

3.1 Risorse idriche

Per quanto riguarda il reticolo idrografico, il Comune di Cellio è parte dell'Area Idrografica Alto Sesia Al 16 riportata nel Piano di Tutela delle Acque (PTA). Con l'introduzione della direttiva quadro acque 2000/60/CE, sul territorio comunale è stato individuato il corpo idrico superficiale significativo Strona di Valduggia, che è sottoposto ad obiettivo di qualità ambientale, ed un suo affluente senza nome, entrambi con scorrimento orientato circa nord-sud.

Il Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po, che la direttiva acque ha previsto come strumento per conseguire la gestione sostenibile delle acque e il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle risorse idriche, ha ritenuto possibile che i corsi d'acqua raggiungano il buono stato ecologico e chimico entro il 2015, tenuto conto del loro stato di qualità e delle pressioni a cui sono soggetti.

In particolare, per quanto riguarda lo Strona di Valduggia, questo è oggetto di monitoraggio in un sito posto a Borgosesia in frazione Bettole, dove nel triennio 2012-2014 la qualità rilevata si attesta sul buono stato ecologico e chimico, nonostante le pressioni ascrivibili prevalentemente all'uso urbano e agricolo del bacino drenante.

Il secondo corpo idrico, seppure non monitorato, ha una qualità stimata di livello buono sulla base delle informazioni di pressione antropica disponibili, anche se l'uso urbano e agricolo del suolo potrebbe implicare un potenziale inquinamento da nutrienti, organico e microbiologico.

Ciò premesso, qualsiasi nuova previsione di sviluppo territoriale deve essere accompagnata da una valutazione dei potenziali impatti che essa può generare sulla qualità chimico-fisica e biologica dei corpi idrici, poiché la norma richiede non solo il raggiungimento del buono stato ecologico e chimico ma anche il mantenimento nel tempo della qualità raggiunta. Infatti, tra le finalità fondamentali della direttiva acque sono comprese la prevenzione del deterioramento quali-quantitativo delle acque.

A tal riguardo si richiede di valutare lo stato della fascia vegetata lungo le sponde dei corsi d'acqua, la cui conservazione ha importanti riflessi sia sulla qualità delle acque sia sulla costruzione o rafforzamento dei corridoi ecologici e, di conseguenza, orientare le compensazioni ambientali finalizzate a compensare gli effetti negativi irreversibili determinati dall'attuazione di Piano (consumo di suolo e perdita di biodiversità) verso l'implementazione e il miglioramento della rete ecologica, in particolare lungo le fasce perfluviali.

Dall'esame del Sistema Informativo Bonifica e Irrigazione (S.I.B.I.) della Regione Piemonte non si rileva la presenza di aree irrigue e di infrastrutture irrigue consortili come definite dalla l.r. 21/1999.

In merito alle captazioni idropotabili si evidenzia che due previsioni, in particolare le aree 06SPp01 (in fraz. Mollie) e 08RC01 (in fraz. Camo), interferiscono con le fasce di rispetto delle sorgenti. Al proposito si ricorda che, in assenza dell'individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili tramite specifico provvedimento da parte della Regione ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, le NTA devono essere integrate con la seguente norma:

“In assenza dell'individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili tramite specifico provvedimento da parte della Regione ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, le stesse aree restano definite con il criterio geometrico stabilito dall'art. 94 del d.lgs. 152/2006. Tali aree di salvaguardia sono distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto:

- *zona di tutela assoluta, corrispondente ad una circonferenza di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione;*
- *zona di rispetto, corrispondente ad una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di captazione.*

Fermi restando i vincoli e le limitazioni di cui alla predetta normativa statale, ai fini della tutela della risorsa idrica captata, ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, nelle predette aree non sono ammessi nuovi insediamenti ed usi del territorio che comportino un incremento dell'attuale condizione di vulnerabilità e rischio della risorsa stessa. La revisione delle aree di salvaguardia può essere predisposta solo successivamente all'approvazione dell'Autorità Regionale competente come previsto dal citato regolamento 15/R/2006”.

In merito agli impianti di depurazione si ritiene opportuno integrare l'art. 25 delle NTA – punto 3 (FR.C. Cimiteri e Fosse biologiche) con quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'art. 31 del Piano di Tutela delle Acque vigente.

3.2 Suolo

Dall'esame della versione aggiornata delle Carte di Capacità d'uso dei suoli del Piemonte (IPLA-Regione Piemonte, 2010), emerge che il territorio di Cellio non è coperto dalla carta di semidettaglio a scala 1:50.000. La Carta a scala 1:250.000 attribuisce la quasi totalità del territorio comunale alla quarta classe di capacità d'uso dei suoli, con limitazioni stagionali dovute alla pendenza. Una porzione alquanto ridotta, posta al confine con i Comuni di Breia, Quarona e Borgosesia, è attribuita alla sesta classe, anch'essa con limitazioni stagionali dovute alla pendenza.

Per quanto riguarda il consumo di suolo in relazione alla sua capacità d'uso, al fine di valutare l'incidenza delle previsioni urbanistiche indicate nella Revisione Generale del P.R.G.C. proposta, sono state confrontate le previsioni di Piano con le informazioni relative alla capacità d'uso dei suoli (versione aggiornata della Carta di Capacità d'uso dei suoli del Piemonte in scala 1:250.000). A seguito di tali analisi, si rileva che tutte le previsioni vigenti,

non attuate e confermate e tutte le nuove previsioni ricadono su suoli di quarta classe di capacità d'uso.

Per quanto riguarda le previsioni residenziali è necessario evidenziare che gli ambiti di trasformazione urbanistica 01RN03 – SUE4 e 01RN02 (presso fraz. Mascherana) e 06RN01 – IEU03 (a Sud di fraz. Mollie), 06RC01 (a Sud di loc. Casa Paolino), 08RC01 (presso fraz. Camo), risultano sovradimensionati rispetto al circostante sviluppo urbanistico e determinano l'apertura di nuovi fronti di urbanizzazione, andando ad aggravare il processo di dispersione urbanistica che già caratterizza il territorio comunale di Cellio.

Inoltre, è necessario evidenziare che alcune aree previste dallo strumento urbanistico vigente, e riconfermate nell'ambito della Revisione di Piano, in particolare le aree 02RC03 (presso fraz. Carega), 01RC06, 01RC07 (a Sud di loc. Casa Paolino) e 06RC02 (tra fraz. Tairano e fraz. Mollie), determinano l'apertura di nuovi fronti di urbanizzazione, incrementando lo sprawl urbano, e presentano un sovradimensionamento rispetto al contesto urbanistico circostante.

Il consumo di suolo libero è un impatto irreversibile e non mitigabile, che produce i suoi effetti, oltre che sull'attività agricola, soprattutto sulla risorsa ambientale suolo. La fertilità di un suolo è infatti il frutto di un complesso processo di formazione che necessita di periodi di tempo medio-lunghi e, una volta alterata, non può essere ripristinata in tempi utili ai fini delle esigenze economiche e civili della società umana.

L'ingente consumo di suolo avvenuto nei decenni passati e continuato in maniera sempre più aggressiva negli ultimi anni ha creato una sensibilità e un'attenzione crescente nei confronti della necessità di porre un freno al consumo e all'impermeabilizzazione del suolo. Tale consapevolezza, che attraversa fortemente anche il territorio piemontese ai diversi livelli, deve però tradursi in atti concreti volti alla conservazione di questa risorsa ambientale fondamentale e alla valorizzazione del suo utilizzo primario.

Alla luce di tale criticità, si ritiene opportuno puntare, in primo luogo, al recupero e al riuso del patrimonio edilizio esistente, valutando l'effettiva esigenza delle nuove previsioni proposte, sia in relazione all'andamento demografico della popolazione residente che risulta sostanzialmente stabile negli 10 ultimi anni e alla domanda posta dalla collettività, sia in considerazione delle potenzialità edificatorie in essere e non ancora attuate e delle aree che possono essere oggetto di riconversione o di riutilizzo, al fine di non determinare un sovradimensionamento del Piano ed evitare l'eventuale esternalizzazione, in ambiti territoriali sia interni che esterni al Comune, di fenomeni di abbandono e conseguente degrado del patrimonio abitativo.

Per quanto riguarda le aree a parcheggio pubblico le maggiori criticità sono legate alle aree 02SPp01 (presso fraz. Allera), 02SPp03 (presso fraz. Carega), 03SPp02 (presso fraz. Sella), 06SPp01 e 06SPp02 (presso fraz. Mollie), in quanto, oltre a determinare consumo di suolo, risultano decentrate dagli agglomerati urbani, con conseguente rischio di scarsa funzionalità rispetto alla destinazione prevista.

Qualora le previsioni venissero confermate sarà necessario definire adeguate misure di compensazione ambientale che dovranno trovare riscontro nelle NTA al fine di garantirne l'attuazione (vd. par. 3.7 Misure di mitigazione e compensazione ambientale).

3.3 Biodiversità

Tenuto conto degli approfondimenti svolti nel RA rispetto al tema biodiversità e delle tavole di approfondimento inerenti la matrice "foreste", si evidenzia che alcune delle previsioni andranno a determinare effetti diretti sulle cenosi forestali caratterizzanti il territorio comunale, riportati nella seguente tabella:

Area	Tipologia forestale interferita
01SVp01 (presso fraz. Bosco)	Castagneti
Nuova viabilità per campo sportivo (a Nord di frazione Bosco)	Acero-Tiglio-Frassineti
01RN03 (SUE4) (presso fraz. Mascherana)	Acero-Tiglio-Frassineti
01RN01 e 01RN02 (presso fraz. Mascherana)	Tipologia forestale non classificata
04SVp01 e 04SVp02 (presso fraz. Vignallo di sopra)	Faggete
05SVp01 (presso fraz. Case Orgianino)	Acero-Tiglio-Frassineti
02RC01, 02RC02, 02RC03, 02SVp01 e 02SPp02 (presso fraz. Carega)	Acero-Tiglio-Frassineti
02SVp02 (presso fraz. Carega)	Tipologia forestale non classificata
01RC06, 01RC07, 01RC09 e 01RC10 (a Nord-Ovest di fraz. Cosco)	Castagneti
02RN01 e 02RN02 (presso fra. Ca' Bugiot)	Castagneti
07SVp01 (presso fraz. Agua)	Castagneti
06RN01 (IEU3) (a Sud di fraz. Mollie)	Acero-Tiglio-Frassineti

Al proposito, si evidenzia che parte delle previsioni sopra citate vanno ad interessare habitat forestali di interesse comunitario (Castagneti e Faggete) e prioritari (Acero-tiglio-frassineti) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", per i quali sarebbe necessario garantirne il più possibile la tutela e conservazione. Qualora le suddette aree venissero confermate, sarà necessario definire adeguate misure di compensazione ambientale finalizzate principalmente all'implementazione e miglioramento della rete ecologica e all'individuazione di aree dismesse da destinare a rinaturalizzazione al fine di migliorare le qualità naturalistiche del territorio comunale e implementare la sostenibilità ambientale del Piano.

Per quanto riguarda l'obiettivo di Piano OR.A1 - Tutela ambientale e salvaguardia degli ambiti vincolati e di particolare pregio – in particolare le azioni relative al patrimonio boscato del Comune di Cellio, è necessario verificare che le azioni siano coerenti con la normativa di settore vigente in materia, nello specifico:

- Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, Gestione e promozione economica delle foreste.
- Legge regionale 09 agosto 1989, n. 45, Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27
- Regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R. "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R."
- D.G.R. 6 Febbraio 2017, n. 23-4637 LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione.
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 gennaio 2017, n. 2/R. Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste).

In merito, è altresì necessario rivedere le NdA, in particolare l'art. 24, procedendo allo stralcio dal punto 2.5 al punto 2.15, in quanto disciplinano materie di competenza regionale,

i cui riferimenti normativi sono sopra riportati, e della Tav. 3 – Carta delle superfici forestali ammissibili a modificazioni permanenti dello stato d'uso.

Si invita, infine, l'Amministrazione Comunale a prendere contatti con la struttura regionale competente in materia di foreste al fine di concordare le modifiche di cui sopra.

Per quanto riguarda l'individuazione del Parco del Pendente come area tipo per il recupero e l'utilizzo produttivo dei castagni per incentivare cittadini e produttori a creare la "Filiera del Castagno" (azione di Piano A.A1.4), inserita all'interno dell'area a servizi a verde pubblico 01Sve06, si ritiene che per l'azione proposta sia più appropriata un'apposita destinazione agricola con una specifica normativa. Si richiede pertanto di modificare la destinazione di tale ambito da area a servizi ad area agricola e di integrare l'art. 23 "Norme per le aree agricole" con la definizione delle attività consentite in questo specifico ambito.

3.4 Rifiuti

Per quanto riguarda la tematica rifiuti, rispetto ai dati presentati nel RA e riferiti al 2007, si evidenzia che in base a quanto riportato nella banca dati regionale sulla raccolta dei rifiuti per il 2015, per il comune di Cellio la raccolta differenziata risulta pari al 30,6%, molto al di sotto di quanto previsto dall'art. 205 del D.lgs. 152/2006 il quale stabilisce che, al 31 dicembre 2012, avrebbe dovuto essere assicurata in ogni Ambito Territoriale Ottimale una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno il 65%, e dall'art. 13 della L.R. 24/02 che prevede che tale percentuale debba essere raggiunta presso ciascun Comune.

Considerate le previsioni di Piano, è necessario, al fine del raggiungimento dei livelli di raccolta differenziata previsti dal D.lgs. 152/2006, è opportuno prevedere criteri atti alla localizzazione ed al posizionamento dei punti di conferimento e/o delle strutture di servizio funzionali all'organizzazione del sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ritenuto più idoneo (come individuati dal Piano di gestione dei Rifiuti Urbani – DCR 19 aprile 2016, n. 140-14161) per soddisfare le esigenze delle utenze servite, al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dalle vigenti normative in materia di gestione rifiuti, nonché dagli atti di programmazione regionale (Piano di gestione dei Rifiuti Urbani) e provinciale.

3.5 Elettromagnetismo

Per quanto riguarda gli elettrodotti il RA afferma che nelle cartografie di piano sono state indicate le fasce di rispetto *"pari a cinque (5) metri dai conduttori delle linee aeree, nelle quali per le disposizioni di legge vigenti non possono essere eseguite attività di qualsiasi genere al fine di proteggere la salute umana e che avvicinamenti inferiori a tale distanza devono essere preventivamente concordati con ENEL per l'applicazione delle opportune misure di sicurezza"*.

Al proposito si evidenzia che tale affermazione e anche l'art. 25 delle NdA – punto 4.1, relativo alle fasce di rispetto per elettrodotti – non risultano coerenti con la normativa vigente in materia e risulta quindi necessario rivedere la norma, facendo riferimento, ad esempio, al seguente testo:

"Per gli elettrodotti valgono le normative specifiche, fasce di rispetto comprese, di cui alle norme nazionali (D.P.C.M. 08.07.2003, Legge 22.02.2001 n° 36, D.M. 29.05.2008) e regionali (L.R. 03.08.2004 n° 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"), nonché tutte quelle eventualmente di aggiornamento e modifica.

Nel caso di attuazione di nuove aree ricadenti all'interno della fascia di rispetto (D.M. 29.05.2008), ai sensi di quanto previsto all'art. 4, comma 1, lettera h, della Legge 36/2001 non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore."

Considerato che alcuni tratti di linea elettrica ad alta tensione presenti sul territorio interessano aree di nuova previsione (in particolare la 01RN03) e che risultano essere casi

complessi (punto 5.1.4 dell'allegato tecnico al DM 29 maggio 2008: parallelismi, incroci, deviazioni, ecc.), si ricorda che non è sufficiente fornire le distanze di prima approssimazione (DPA). In tal caso il proprietario/gestore della linea/impianto dovrà provvedere ad effettuare il calcolo delle aree di prima approssimazione. Si ricorda inoltre che:

- nel caso di nuovi insediamenti (ambienti abitativi, aree gioco per l'infanzia, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore) in prossimità delle linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, si farà riferimento, per l'induzione magnetica, all'obiettivo di qualità di 3 μ T (art. 4 del sotto citato DPCM 08.07.2003). Se le aree previste per i nuovi insediamenti dal Piano dovessero risultare interne alle DPA (o, nei casi complessi, alle aree di prima approssimazione), il Comune può richiedere al gestore/proprietario della linea/impianto il calcolo della fascia di rispetto. All'interno di tali fasce non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore (art. 4, c.1, lett. h, L. 36/2001);
- nel caso di abitazioni già esistenti in prossimità di una linea o un impianto, si farà riferimento, per l'induzione magnetica, al valore di attenzione di 10 μ T (art. 3 del DPCM 08.07.2003).

Inoltre, si ritiene opportuno inserire una norma relativa agli impianti ad alta frequenza, facendo riferimento, ad esempio, al seguente testo: *"Per l'installazione degli impianti radioelettrici e la protezione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si fa riferimento alle norme in materia, che, allo stato attuale, fanno capo alla L. 36/2001, al D.lgs 259/2003 e s.m.i, alla L.R. 19/2004 e sue deliberazioni attuative"*; analogamente si suggerisce di adeguare l'art. 38 punto 7 delle NTA al testo sopra indicato.

3.6 Paesaggio e territorio

Con d.g.r. n. 20-1442 del 18.05.2015, la Giunta Regionale ha riadottato il Piano Paesaggistico regionale. A far data dalla nuova adozione, le perimetrazioni dei beni paesaggistici definite dal Piano e le relative prescrizioni sono sottoposte alle misure di salvaguardia previste dall'articolo 143, comma 9 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 134 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio non sono pertanto consentiti interventi in contrasto con le prescrizioni di cui agli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle Norme di Attuazione del PPR, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dettate per i beni di cui agli articoli 136 e 157 del Codice e dettagliate nelle schede della Parte Prima del Catalogo dei Beni paesaggistici del Piemonte.

Il confronto con la documentazione del PPR (Tavola P2 Beni paesaggistici e Catalogo dei Beni paesaggistici del Piemonte) ha evidenziato che il Comune di Cellio è connotato sia da aree tutelate per legge, ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (Parte Seconda del Catalogo), sia da immobili e aree di notevole interesse pubblico, individuati ai sensi degli artt. 136 e 157 del medesimo decreto (Parte Prima del Catalogo).

Più nel dettaglio, si segnala la presenza dei seguenti beni paesaggistici:

- fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11.12.1933, n. 1775, e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (art. 142, comma 1, lettera c). In particolare si segnala la presenza del Torrente Strona di Valduggia, del Rio Crabba e del Rio Piello.

- territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 (art. 142, comma 1, lettera g);

Tutto il territorio comunale di Cellio è caratterizzato da un suolo ricoperto quasi completamente da bosco che porta l'intero contesto ad avere un'alta naturalità diffusa.

Per quanto riguarda le aree residenziali, si ricorda l'importanza prioritaria di prevedere e attuare politiche che rendano attrattive le abitazioni già esistenti e, solo successivamente, prevedere nuove aree che andranno ad interessare porzioni del territorio comunale attualmente a destinazione agricola, determinando in alcuni casi situazioni di sovradimensionamento rispetto al circostante sviluppo urbanistico.

Il nuovo Piano in esame, pur ponendosi l'obiettivo di perseguire uno sviluppo sostenibile dal punto di vista paesaggistico e ambientale, propone alcune previsioni che sollevano criticità per la localizzazione prescelta.

Più nello specifico, per quanto riguarda le aree residenziali: l'ambito individuato a SUE4 risulta notevolmente critico, interessando in parte zone boscate, la previsione è situata in una porzione di territorio ancora libero e paesaggisticamente rilevante. Pertanto, l'Amministrazione Comunale dovrà valutare con particolare attenzione il mantenimento di tale previsione edificatoria di importante estensione, che comporterebbe conseguentemente l'apertura di un nuovo fronte costruito con l'adeguamento di servizi ed infrastrutture.

Appare critica la previsione riferita all'ambito 01RC05, la quale interessa in parte settori boscati e che ricade in un contesto estremamente delicato e limitrofo ad un'area di tutela di pregio paesaggistico che, se attuata, creerebbe una forte alterazione del fulcro visivo, creando effetti di occultamento della principale area a servizi centrale, al capoluogo ed all'abitato stesso.

Inoltre, la formazione di un *continuum* edificato lungo la viabilità determinerebbe un'interferenza visiva-prospettica con conseguenti alterazioni dei caratteri scenico-percettivi di una porzione del territorio comunale, significativa per il valore paesaggistico.

Si evidenzia inoltre che le previsioni 01RC06 e 01RC07 interessano un ambito ancora integro, esterno all'edificato e caratterizzato dalla presenza di vegetazione arborea, la loro localizzazione appare critica rispetto alle prescrizioni d'uso definite dal PPR per tale bene paesaggistico, laddove si precisa che *"gli eventuali nuovi edifici devono essere localizzati nei lotti interclusi e in continuità con le aree edificate esistenti, salvaguardando le residue aree verdi e senza l'apertura di nuovi fronti edilizi [...]."*

Si ritiene opportuno, pertanto, alla luce delle considerazioni precedentemente esposte, valutare un possibile ripensamento in merito alle previsioni proposte.

Possono, infine, costituire utile riferimento le guide ed i manuali, consultabili sul sito della Regione Piemonte, in particolare:

- Linee guida per l'analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico-percettivi del paesaggio.

Si suggerisce di verificare la coerenza del nuovo piano con le norme relative alle componenti di cui alla tavola P4 *"Componenti paesaggistiche"* del Piano Paesaggistico regionale (PPR) del PPR, riportate nel seguito:

- Territori a prevalente copertura boscata;
- Zone fluviali interne;

3.7 Misure di mitigazione e compensazione ambientale

Per quanto riguarda gli interventi di mitigazione e compensazione ambientale presentati nel RA, si evidenzia che la maggior parte delle misure previste risultano come adempimenti normativi. Tale approccio, seppure positivo, non soddisfa a pieno le esigenze di individuazione di misure mitigative e compensative che, invece, dovrebbero essere definite sulla base degli effetti determinati dall'attuazione della Revisione di Piano.

Nello specifico, per quanto riguarda le misure di mitigazione, finalizzate a mitigare gli effetti reversibili derivanti dall'attuazione delle azioni di Piano, il RA si incentra nella definizione dell'indice di permeabilità e di densità arborea da applicare negli interventi edificativi a destinazione residenziale, oltre a misure finalizzate a limitare lo spreco di risorse idriche, migliorare il trattamento delle acque reflue, favorire l'inserimento paesaggistico e il rispetto dei requisiti energetici degli edifici.

Le suddette mitigazioni ambientali, seppure positive, risultano insufficienti rispetto all'entità degli impatti causati dall'attuazione delle azioni e, pertanto, è necessario tenere in considerazione le indicazioni espresse nei paragrafi precedenti per ogni tematismo ambientale, al fine di implementare la sostenibilità ambientale del Piano. Le mitigazioni ambientali, al fine di garantirne l'effettiva attuazione, dovranno trovare riscontro nelle NTA.

Si richiede di integrare l'art. 12 "Tutela dell'assetto ecologico" delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), specificando che per gli interventi a verde dovrà essere fatto ricorso a specie erbacee, arbustive ed arboree autoctone adatte alle condizioni stagionali e che, prima della realizzazione dei suddetti interventi, dovrà essere effettuata un'analisi agronomica per individuare specie che nel lungo periodo garantiscano dimensione della chioma e struttura dell'apparato radicale adeguate al contesto in cui verranno inserite. Dovrà essere inoltre specificato che non dovranno essere utilizzate le specie vegetali inserite nelle "Black-List" approvate dalla Regione Piemonte con la D.G.R. n. 46-5100 del 18 dicembre 2012 e aggiornate con la D.G.R. n. 23-2975 del 29 febbraio 2016.

In merito alle compensazioni ambientali, il RA prevede esclusivamente interventi nel caso si verifichi la modifica permanente dello stato d'uso degli ambiti boscati. Tali misure, tuttavia, oltre a rappresentare adempimenti di legge (d.lgs. 42/04, l.r. 4/2009 e l.r. 45/89), non consentono la compensazione degli effetti negativi non mitigabili, in particolare la perdita di suolo libero derivante dalle nuove trasformazioni urbanistiche.

Le compensazioni ambientali dovrebbero essere intese come interventi di recupero a verde di aree impermeabilizzate, già compromesse dall'urbanizzazione e dismesse o in fase di dismissione, aventi una superficie comparabile con quella per cui si prevede la trasformazione. Poiché tale soluzione non sempre può essere applicata, risulta opportuno limitare allo stretto necessario ogni nuova occupazione di suolo che dovrà avvenire sempre dopo un'attenta valutazione dell'inesistenza di alternative che prevedano il riuso di preesistenti aree edificate dismesse o sottoutilizzate.

Pertanto, nelle successive fasi di elaborazione del Piano, è necessario individuare misure di compensazione ambientale, che dovranno trovare riscontro nelle NTA al fine di garantirne l'attuazione; tra queste:

- ripristino ambientale di aree degradate;
- rinaturalizzazione di aree dismesse;
- interventi per l'implementazione e il miglioramento della rete ecologica;
- lotta alle specie alloctone invasive inserite nelle Black-List approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 46-5100 del 18 dicembre 2012 ed aggiornate con D.G.R. n. 23-2975 del 29 febbraio 2016.
- interventi di miglioramento boschivo.